

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
247/2016/R/EEL**

**REGOLAZIONE SPERIMENTALE DELLE INTERRUZIONI CON
PREAVVISO**
Orientamenti finali

Documento per la consultazione

nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 483/2014/R/eel

19 maggio 2016

Premessa

L'articolo 49 del Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 (Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel – di seguito: TIQE 2016-2023), prevede che entro il 30 giugno 2016 l'Autorità adotti la regolazione sperimentale che incentiva la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso con origini in media e bassa tensione. Gli orientamenti finali contenuti nel presente documento, che si inquadra nel procedimento relativo a tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel quinto periodo di regolazione, avviato con la deliberazione 483/2014/R/eel, integrano le proposte sviluppate nel documento per la consultazione 415/2015/R/eel (di seguito: documento 415/2015/R/eel), e tengono conto dei contributi pervenuti.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (infrastrutture@autorita.energia.it) entro il **20 giugno 2016**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

***Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano***

e-mail: infrastrutture@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione _____	3
2	Sintesi degli orientamenti delineati nel documento 415/2015/R/eel e dei contributi pervenuti _____	5
3	Orientamenti finali _____	7
	Appendice 1: Esempi applicativi di calcolo dei minuti recuperati premiabili _____	13

1 Introduzione

- 1.1 Nel documento 415/2015/R/eel¹ è stata approfondita l'introduzione di una regolazione sperimentale mirata ad incentivare la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso nel biennio 2017-2018.
- 1.2 Con l'adozione del TIQE 2016-2023, il periodo di sperimentazione è stato esteso a tre anni (2017-2019), con l'obiettivo di rendere maggiormente intercettabili possibili comportamenti opportunistici che le imprese distributrici potrebbero mettere in atto per massimizzare i premi.
- 1.3 L'iniziativa dell'Autorità in tale ambito è motivata principalmente da due elementi:
- a) la significativa quota di minuti persi per utente BT dovuti alle interruzioni con preavviso, che mediamente, nel 2014, si è attestata a circa 60 minuti/anno su scala nazionale, in peggioramento rispetto ai 44 minuti/anno del 2009, il dato migliore registrato dal 2000²;
 - b) lo scarso ricorso da parte delle imprese distributrici alla facoltà di eseguire, previa autorizzazione, i lavori sotto tensione³.
- 1.4 La regolazione delle interruzioni con preavviso presenta diversi elementi di criticità che possono essere così sintetizzati:
- a) gli obiettivi di riduzione della durata delle interruzioni con preavviso devono essere perseguiti senza compromettere i lavori di manutenzione, sviluppo e ammodernamento della rete (di seguito: lavori), che sono causa della maggior parte delle interruzioni con preavviso;
 - b) è problematico stabilire se un ambito territoriale⁴ caratterizzato da pochi minuti persi per le interruzioni con preavviso sia un ambito virtuoso (cioè, che esegue i lavori necessari senza causare frequenti o lunghe interruzioni con preavviso) oppure sia un ambito in cui l'impresa distributtrice effettua pochi lavori, non essendo in tal caso necessario il ricorso alle interruzioni con preavviso; parimenti, è altrettanto problematico stabilire se un ambito caratterizzato da molti minuti persi per le interruzioni con preavviso sia un

¹ Cfr il capitolo 7 “Regolazione delle interruzioni con preavviso” del documento 415/2015/R/eel.

² Cfr la tavola A1.19 del documento 415/2015/R/eel. Dalle prime elaborazioni effettuate dagli Uffici dell'Autorità, nel 2015 i minuti/anno per le interruzioni con preavviso, su scala nazionale, sono 67.

³ Cfr l'articolo 4 del decreto 4 febbraio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁴ L'ambito territoriale è l'insieme delle aree territoriali comunali servite dalla stessa impresa distributtrice all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grado di concentrazione (si veda anche la nota a piè pagina n. 8).

ambito poco virtuoso (cioè, che causa frequenti o lunghe interruzioni con preavviso, anche nell'effettuare pochi lavori) oppure sia un ambito in cui l'impresa distributrice effettua molti lavori, ma ricorrendo sempre alle interruzioni con preavviso;

- c) i possibili comportamenti opportunistici delle imprese distributrici possono attuarsi:
 - i. nella mancata effettuazione della manutenzione della rete, intercettabile con un *lag* temporale di difficile determinazione;
 - ii. alterando convenientemente la registrazione delle interruzioni, intercettabile senza *lag* temporale;
- d) i livelli di continuità delle imprese distributrici sono tra loro molto differenziati sia in relazione al numero che alla durata delle interruzioni con preavviso, come evidente dalle tavole da A1.21 a A1.24 del documento per la consultazione 48/2015/R/eel⁵.

1.5 Quanto sopra illustrato induce a circostanziare con estrema cautela e cognizione la regolazione sperimentale delle interruzioni con preavviso:

- a) devono essere incentivate riduzioni sostenibili della durata delle interruzioni con preavviso, compatibili con le esigenze di effettuazione dei lavori;
- b) è opportuno da un lato assumere come base di partenza per la regolazione i livelli storici di interruzioni con preavviso conseguiti dalle imprese distributrici, dall'altro tenere conto dell'efficienza già conseguita da alcune di esse, focalizzando l'attenzione sui minuti persi per le interruzioni con preavviso che eccedono una determinata soglia (cfr punto 3.5 del presente documento);
- c) è opportuno che l'Autorità verifichi, con un *lag* temporale da definirsi, che la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso non sia avvenuta a discapito della manutenzione della rete, e penalizzi comportamenti poco virtuosi in tal senso;
- d) la fase di registrazione delle interruzioni assume ancora più importanza in presenza di una nuova regolazione incentivante, complementare a quelle della durata e del numero di interruzioni senza preavviso, in vigore rispettivamente dal 2000 e dal 2008;
- e) è necessario che l'Autorità sia informata di come le imprese distributrici intendano affrontare tecnicamente questa nuova regolazione;

⁵ Tali livelli rappresentano, per impresa distributrice e per regione, per il periodo 2008-2013, i minuti persi per utente BT e la durata media della singola interruzione. Dividendo i minuti persi per utente BT per la durata media della singola interruzione si ottiene il numero di interruzioni per utente BT.

- f) in una fase sperimentale appare opportuno limitare a soli casi particolari l'applicazione di forme di penalizzazione, al fine di consentire una più ampia partecipazione delle imprese ed evitare di fornire stimoli ulteriori a ridurre la manutenzione della rete.

2 Sintesi degli orientamenti delineati nel documento 415/2015/R/eel e dei contributi pervenuti

- 2.1 Nel documento 415/2015/R/eel è stata effettuata una analisi costi/benefici di tipo quantitativo nella quale sono stati messi a confronto i maggiori costi che le imprese distributrici dovrebbero sostenere per ridurre la durata delle interruzioni con preavviso e i costi evitati per gli utenti BT conseguenti a tale riduzione: il rapporto benefici/costi è risultato pari a circa 1,79⁶.
- 2.2 Per le simulazioni sono stati utilizzati i seguenti parametri per stimare i costi evitati per gli utenti BT:
- a) valorizzazione dell'energia non servita a 7,50 €/kWh non fornito) per gli utenti domestici e 33,75 €/kWh non fornito) per gli utenti non domestici⁷;
 - b) valorizzazione della potenza media a 0,24 kW per gli utenti domestici, sulla base dell'energia domestica distribuita in un anno (tra 0,212 e 0,245 kW in funzione del grado di concentrazione);
 - c) valorizzazione della potenza media a 1,11 kW per gli utenti non domestici, sulla base dell'energia non domestica BT distribuita in un anno (tra 0,98 e 1,67 kW in funzione del grado di concentrazione).
- 2.3 In relazione a tale ipotesi, per l'utenza BT il beneficio di un minuto evitato di interruzione con preavviso è pari a circa 5,67 M€
- 2.4 Per stimare i maggiori costi a carico delle imprese distributrici per ridurre, rispetto alla situazione attuale, la durata delle interruzioni con preavviso, sono stati utilizzati i dati da esse forniti, basati essenzialmente sull'utilizzo di gruppi elettrogeni. Tali maggiori costi sono, nella peggiore delle ipotesi, pari a circa 3,17 M€ per minuto "recuperato".

⁶ Cfr. punto 7.6 del documento 415/2015/R/eel .

⁷ Si è ipotizzato di utilizzare i valori di costo di 10 €/kWh non fornito per i clienti domestici e di 45 €/kWh non fornito per i clienti non domestici per le interruzioni senza preavviso, emersi dall'indagine sui costi delle interruzioni e *willingness to pay/accept*, effettuata dall'Autorità nel 2003, secondo metodologie internazionalmente riconosciute, ridotti di un quarto per tenere conto del minore valore del disservizio per una interruzione con preavviso rispetto a una interruzione senza preavviso (cfr documento per la consultazione 19 giugno 2003). Si veda anche la Relazione Annuale del 2005, Sezione 2, Capitolo 5, pagine 307 e 308.

2.5 Sono stati ipotizzati:

- a) l'applicazione della regolazione per ambito territoriale e per grado di concentrazione;
- b) l'introduzione dei "minuti persi di riferimento" nazionali, differenziati per alta, media e bassa concentrazione⁸, per il biennio 2017-2018, pari a 27 minuti per l'alta concentrazione, 58 minuti per la media concentrazione e 86 minuti per la bassa concentrazione, calcolati come media ponderata sugli utenti BT della durata delle interruzioni con preavviso di responsabilità delle imprese distributrici con origini sulle reti MT e BT, relativa agli anni 2008-2014;
- c) il calcolo dei premi, su base ambito territoriale, in base ai minuti "guadagnati" rispetto ai livelli nazionali di riferimento;

2.6 A completamento del meccanismo, l'Autorità ha ipotizzato:

- a) la previsione di sola premialità;
- b) considerate le differenze di costo per le imprese tra i diversi gradi di concentrazione (più alti nelle zone rurali in bassa e media concentrazione rispetto alle zone a maggiore densità abitativa in alta concentrazione), l'introduzione di un fattore moltiplicativo dei premi pari a:
 - i. 1 per la bassa concentrazione;
 - ii. 0,9 per la media concentrazione;
 - iii. 0,8 per l'alta concentrazione.
- c) annullamento dell'eventuale premio nel caso in cui l'indicatore di riferimento annuale della durata delle interruzioni senza preavviso del medesimo ambito sia al di sopra del livello obiettivo, tenuto conto della franchigia applicabile;
- d) partecipazione limitata, in via facoltativa, alle imprese partecipanti alla regolazione premi penalità della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso.

2.7 L'Autorità ha concluso le proprie valutazioni evidenziando che:

- a) il carattere *output-based* della suddetta regolazione incentivante dovrebbe fornire alle imprese distributrici elementi per valutare iniziative di riduzione della durata delle interruzioni con preavviso tramite azioni non

⁸ Alta concentrazione è il territorio dei comuni con più di 50.000 abitanti (dove le reti sono principalmente in cavo), media concentrazione è il territorio dei comuni con numero di abitanti compreso tra 5.000 e 50.000 (dove le reti sono in parte in cavo e in parte aeree), bassa concentrazione è il territorio dei comuni con meno di 5.000 abitanti (dove le reti sono principalmente aeree).

necessariamente legate all'utilizzo dei soli gruppi elettrogeni, quali ad esempio lo sviluppo dei lavori sotto-tensione;

- b) per gli utenti BT, i costi aggiuntivi in tariffa corrispondenti alle attività di riduzione delle interruzioni con preavviso da parte delle imprese distributrici sarebbero più che compensati dai minori costi dovuti alla riduzione della durata delle interruzioni con preavviso.

2.8 In esito alla consultazione, sono emersi i seguenti elementi di rilievo:

- a) la durata delle interruzioni con preavviso è direttamente proporzionale al carico manutentivo della rete (maggiore per la rete aerea rispetto a quella interrata), ed è influenzata dalla struttura della rete stessa;
- b) non è condivisibile l'adozione di un unico livello obiettivo indifferenziato per tutte le imprese; sarebbe meglio un approccio differenziato per operatore, partendo dal livello fisiologico di interruzioni con preavviso, efficientandolo progressivamente a livello medio nazionale in una prima fase, per poi valutare successivamente una regolazione per singolo ambito.

3 Orientamenti finali

- 3.1 Alla luce di quanto delineato nel documento 415/2015/R/eel, la proposta di meccanismo sperimentale deve essere corretta per tenere conto dei contributi pervenuti e di quanto esposto al punto 1.5, in relazione alla necessaria cautela e cognizione da parte dell'Autorità nel disegnare tale meccanismo. Ciò in particolare nella prospettiva di una maggiore responsabilizzazione richiesta alle imprese distributrici nell'efficientare l'erogazione del servizio di distribuzione.
- 3.2 L'Autorità condivide quanto emerso dalla consultazione (cfr punto 2.8, lettera b)), e ritiene che un approccio differenziato per operatore, a partire dai livelli storico/fisiologici di durata delle interruzioni con preavviso, con attese di riduzione nel triennio della sperimentazione, possa essere una soluzione realizzabile. Sul tema della riduzione della durata delle interruzioni con preavviso si sottolineano le perplessità esposte al punto 1.4, lettera b), in merito alle quali appare arduo per l'Autorità definire possibili percorsi di miglioramento.
- 3.3 Per questo motivo si ritiene preferibile che, in un quadro di regole definite dall'Autorità, siano le imprese distributrici stesse ad auto-definire percorsi di miglioramento, selettivi e per ambito territoriale, che si impegneranno ad attuare nel triennio 2017-2019. In tale prospettiva è indispensabile che le imprese si adoperino per programmare riduzioni sostenibili della durata delle interruzioni

con preavviso, ed evitare di individuare obiettivi da raggiungere “ad ogni costo”⁹.

- 3.4 Rispetto a quanto prospettato nel documento 415/2015/R/eel, l’orientamento finale dell’Autorità è pertanto aggiornato come di seguito illustrato.

Quadro definito dall’Autorità

- 3.5 L’Autorità intende prevedere due fasce di durata delle interruzioni con preavviso, per ogni grado di concentrazione:
- a) da 0 minuti persi sino al livello di durata corrispondente al 33° percentile degli ambiti (L33) che, con riferimento al periodo 2012-2014, è pari a 17 minuti per l’alta concentrazione, 35 minuti per la media concentrazione e 64 minuti per la bassa concentrazione; in tale fascia di durata l’Autorità non intende prevedere forme di incentivazione, proprio per evitare di incentivare miglioramenti “ad ogni costo”, presupponendo che i livelli L33 siano buoni livelli oltre i quali non debba essere opportuno premiare miglioramenti, almeno sulla base delle conoscenze acquisite sino ad oggi;
 - b) oltre L33; in tale fascia di durata l’Autorità intende incentivare i miglioramenti dimensionando il premio unitario per minuto recuperato pari al costo evitato all’utenza (cfr precedente punto 2.2) moltiplicato per un parametro (orientativamente pari a 0,5) che nel periodo della sperimentazione serve per trasferire all’utenza metà del beneficio netto ottenibile dalla riduzione della durata delle interruzioni con preavviso.
- 3.6 L’Autorità ritiene altrettanto condivisibile quanto emerso dalla consultazione e riportato al punto 2.8, lettera a). Tuttavia, per quanto esposto nel successivo “*Quadro definito dalle imprese*”, ritiene non opportuno modulare il premio in funzione della percentuale di rete aerea rispetto alla lunghezza totale della rete dell’ambito territoriale, dal momento che gli obiettivi di miglioramento annuo che le imprese proporranno tengono già conto delle effettive attività manutentive, differenziate in funzione delle tipologie di reti, in capo ad esse.
- 3.7 L’Autorità ritiene che gli ambiti che in ogni anno del triennio 2012-2014 hanno registrato un livello di durata delle interruzioni con preavviso inferiore a L33, debbano essere esclusi dal meccanismo sperimentale, in coerenza con quanto espresso al punto 3.5, lettera a).
- 3.8 L’Autorità ritiene che i premi possano essere erogati su base annuale, vale a dire in ogni anno successivo ad ogni anno del triennio della sperimentazione.

⁹ Obiettivo dell’Autorità è incentivare le imprese distributrici a massimizzare la propria efficienza ed efficacia nell’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, a vantaggio dell’utenza. La regolazione *output-based* deve essere elaborata in tale prospettiva piuttosto che nella mera individuazione di obiettivi che, se raggiunti, possano dare luogo a forme di premialità.

Quadro definito dalle imprese

- 3.9 Le imprese che aderiscono alla sperimentazione devono indicare *ex-ante* gli ambiti partecipanti e, per ognuno di essi, il miglioramento atteso per ogni anno del triennio 2017-2019.
- 3.10 Per tali ambiti verrebbero premiati i miglioramenti ottenuti in un anno rispetto al miglior valore conseguito sino all'anno precedente, a partire dalla media triennale 2012-2014 (ponderata sugli utenti BT). Qualora il miglioramento effettivo sia maggiore di quello previsto verrebbe premiato il miglioramento sino al valore previsto e tale valore costituirebbe riferimento per il confronto con gli anni successivi. Nell'Appendice 1 sono illustrati alcuni esempi applicativi di calcolo dei minuti recuperati premiabili.
- 3.11 L'Autorità ritiene che alla fase sperimentale possano aderire facoltativamente le imprese che partecipano alla regolazione premi-penalità della durata e del numero di interruzioni senza preavviso nel periodo 2016-2023.
- 3.12 L'Autorità si riserva di verificare *ex-ante* la sostenibilità e la fattibilità dei miglioramenti annui proposti dalle imprese, attribuendosi la facoltà di escludere dal meccanismo gli ambiti per i quali ritiene siano stati fissati obiettivi non sostenibili, cioè da raggiungere "ad ogni costo".

Elementi quantitativi

- 3.13 E' stata effettuata una simulazione per stimare gli effetti economici della nuova regolazione nel triennio 2017-2019, nell'ipotesi in cui tutti gli ambiti delle imprese in regolazione nel periodo 2012-2015 (esclusi quelli di cui al punto 3.7) partecipino al meccanismo sperimentale, e al 31 dicembre 2019 migliorino la loro performance, rispetto a quella del triennio 2012-2014, del 20%, in linea con gli ipotetici obiettivi di miglioramento fissati dalle stesse imprese Tali effetti sono riportati nella seguente Tavola 1.

Tavola 1 – Stima dei premi erogabili (€) nel triennio 2017-2019 nell'ipotesi di un miglioramento complessivo del 20% rispetto alla media del triennio 2012-2014, in linea con gli ipotetici obiettivi di miglioramento fissati dalle imprese

AREA	AC	MC	BC	TOTALE
NORD	601.630,72	3.265.753,64	2.536.390,64	6.403.775,00
CENTRO	1.148.007,10	3.465.480,05	1.722.214,10	6.335.701,26
SUD	2.067.076,26	7.180.416,99	3.472.872,44	12.720.365,68
ITALIA	3.816.714,08	13.911.650,68	7.731.477,18	25.459.841,94

Altri elementi definibili dall'Autorità

- 3.14 Per tutti gli ambiti non partecipanti al meccanismo, serviti dalle imprese che aderiscono alla sperimentazione, potrebbero essere previste penalità (dimensionabili come i premi) qualora al termine della sperimentazione il livello di durata delle interruzioni con preavviso dell'ambito fosse peggiorato più del 10%-20% rispetto alla media del triennio 2012-2014.
- 3.15 Deve poi essere data attuazione a quanto prospettato al punto 1.5, lettera c) (verifica da parte dell'Autorità che la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso non sia avvenuta a discapito della manutenzione della rete). La soluzione più realistica appare la verifica dei minuti persi per le interruzioni senza preavviso soggetti alla regolazione premi-penalità in anni successivi a quelli della sperimentazione, ad esempio nel triennio 2020-2022, ipotizzando un *lag* temporale di tre/cinque anni, che dovrebbe verosimilmente consentire di intercettare gli effetti della eventuale mancata manutenzione alle reti. Considerando un *lag* di tre anni, i premi per le interruzioni con preavviso ottenuti nel 2017 (2018 e 2019) potrebbero essere annullati se nel 2020 (2021 e 2022) la durata delle interruzioni senza preavviso soggetta alla regolazione premi-penalità è peggiore del livello obiettivo applicabile, al lordo della franchigia. In alternativa, considerando un *lag* di 4-5 anni, la verifica dei minuti persi per le interruzioni senza preavviso soggetti alla regolazione premi-penalità potrebbe essere effettuata utilizzando la durata annuale delle interruzioni senza preavviso soggetta alla regolazione premi-penalità del 2020 e del 2021, al fine di confermare, ridurre o annullare la totalità dei premi conseguiti nel triennio 2017-2019:
- a) se in entrambi gli anni del biennio 2020-21 la durata annuale delle interruzioni senza preavviso soggetta alla regolazione premi-penalità è migliore del livello obiettivo applicabile, al lordo della franchigia, i premi conseguiti nel triennio 2017-2019 verrebbero confermati;
 - b) se in un solo anno del biennio 2020-21 la durata annuale delle interruzioni senza preavviso soggetta alla regolazione premi-penalità è peggiore del livello obiettivo applicabile, al lordo della franchigia, i premi conseguiti nel triennio 2017-2019 verrebbero dimezzati;
 - c) se in entrambi gli anni del biennio 2020-21 la durata annuale delle interruzioni senza preavviso soggetta alla regolazione premi-penalità è peggiore del livello obiettivo applicabile, sempre al lordo della franchigia, i premi conseguiti nel triennio 2017-2019 verrebbero annullati.
- 3.16 Per entrambe le soluzioni sopra delineate, l'Autorità ritiene preferibile applicare una verifica del tipo "ambito su ambito", dal momento che sia la regolazione premi-penalità della durata delle interruzioni senza preavviso, sia la regolazione

sperimentale della durata sperimentale delle interruzioni con preavviso utilizzano l'ambito territoriale quale perimetro di regolazione.

- 3.17 La previsione di cui al precedente punto integra quanto indicato al punto 1.5, lettera c), e sostituirebbe la previsione originaria di cui al punto 2.6, lettera c).
- 3.18 La seguente Tavola 2 illustra gli effetti di una ulteriore simulazione volta a stimare l'ammontare dei premi che le imprese dovrebbero restituire nell'ipotesi di utilizzare la durata delle interruzioni senza preavviso soggetta alla regolazione premi-penalità relativa all'anno 2014, migliorata del 30% per gli ambiti con tale durata superiore al livello obiettivo applicabile, al lordo franchigia, e, sempre al lordo della franchigia, migliorata del 10% per gli ambiti con la durata inferiore al livello obiettivo applicabile ($D1sp2014-30/10\%$)¹⁰, per il confronto con i relativi livelli obiettivo, al lordo della franchigia, e per la determinazione dei premi ottenuti per le interruzioni con preavviso relativi all'intero triennio 2017-2019 oggetto di restituzione (confronto $D1sp2014-30/10\%$ vs LivOb per l'eventuale annullamento premi per le interruzioni con preavviso nell'intero triennio sperimentale 2017-2019).

Tavola 2 – Stima dei premi (€) per le interruzioni con preavviso che le imprese potrebbero restituire per mancato rispetto dei livelli obiettivo della durata delle interruzioni con preavviso dopo il 2019, ipotizzando di utilizzare il confronto $D1sp2014-30/10\%$ vs LivOb per l'eventuale annullamento premi per le interruzioni con preavviso nell'intero triennio sperimentale 2017-2019

AREA	AC	MC	BC	TOTALE
NORD	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO	643.706,99	106.564,78	0,00	750.271,77
SUD	139.435,76	398.524,41	238.927,11	776.887,28
ITALIA	783.142,75	505.089,19	238.927,11	1.527.159,06

- 3.19 A quanto indicato al punto 1.5, lettera d) (importanza della fase di registrazione delle interruzioni), invece, potrebbe essere data attuazione prevedendo l'annullamento del premio annuale per le interruzioni con preavviso se nel calcolo dell'ISR del medesimo anno, in caso di verifica ispettiva, dovessero scattare 5 punti di penalizzazione per insufficienza di documentazione delle interruzioni con preavviso.
- 3.20 Un ulteriore elemento di controllo che l'Autorità si riserva di attuare riguarda possibili risalite della durata delle interruzioni con preavviso una volta terminata la sperimentazione. E' opportuno che le imprese, oltre a definire il percorso di

¹⁰ In modo da simulare possibili miglioramenti conseguibili dal 2015 sino ad almeno il 2020.

miglioramento nel triennio 2017-2019, indichino anche un livello di mantenimento della durata delle interruzioni con preavviso che si impegnano a rispettare nel quadriennio 2020-2023. In caso di peggioramento di almeno il 10%-20% su base annuale del suddetto livello di mantenimento, potrebbero essere introdotte forme di penalità, dimensionabili come i premi, aventi l'obiettivo di evitare il deterioramento dei livelli di durata delle interruzioni con preavviso conseguiti a fine sperimentazione.

- 3.21 L'Autorità ritiene che ogni impresa che partecipi alla regolazione sperimentale debba predisporre un piano che descriva come l'impresa stessa intenda affrontare dal punto di vista tecnico-organizzativo tale regolazione.
- 3.22 La raccolta dati al 31 marzo 2017 potrà essere utilizzata per informare l'Autorità circa la volontà di partecipare alla regolazione sperimentale, per comunicare gli ambiti partecipanti al meccanismo sperimentale, e per ognuno di essi gli obiettivi di miglioramento di ogni anno del triennio 2017-2019 e il livello di mantenimento per il quadriennio 2020-2023, nonché per trasmettere il piano di cui al punto precedente.
- 3.23 La medesima raccolta dati potrebbe essere l'occasione per la comunicazione all'Autorità del numero e della durata delle interruzioni con preavviso relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 per gli ambiti che successivamente al 2012 sono stati o saranno oggetto di accorpamenti o frazionamenti o di cambio concentrazione.
- 3.24 L'Autorità ritiene che a decorrere dal 1° gennaio 2017 le imprese che partecipano alla sperimentazione debbano registrare e comunicare all'Autorità, oltre agli istanti effettivi di inizio e durata delle interruzioni con preavviso, anche gli istanti programmati di inizio e durata di tali interruzioni.
- 3.25 Infine l'Autorità ritiene che, con l'andata a regime della regolazione, gli istanti di inizio e fine delle interruzioni con preavviso con origine BT possano essere registrati tramite i misuratori elettronici anche da parte delle imprese distributrici che non aderiscono al regime C (comma 11.1, lettera c) del TIQE 2016-2023).

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Si concorda con quanto esposto al punto 3.6? Se no, motivare ed indicare una ipotesi di modulazione dei premi.*
- Q.2** *In relazione a quanto esposto al punto 3.12, come potrebbero essere identificati gli obiettivi di miglioramento annuo non sostenibili, da raggiungere "ad ogni costo"?*

Appendice 1: Esempi applicativi di calcolo dei minuti recuperati premiabili

Si supponga che un ambito territoriale abbia un livello di partenza (media 2012-2014 ponderata sul numero di utenti BT) pari a 100 minuti e l'impresa fissi i seguenti livelli obiettivo:

- 2017: 90 minuti
- 2018: 80 minuti
- 2019: 70 minuti


Caso 1

Si supponga che i livelli effettivi conseguiti nel triennio 2017-2019 siano:

- 2017: 94 minuti
- 2018: 86 minuti
- 2019: 72 minuti

I minuti totali premiati nel triennio della sperimentazione sarebbero 28, così ripartiti:

- 2017: $100-94=6$
- 2018: $94-86=8$
- 2019: $86-72=14$




Caso 2

Si supponga che i livelli effettivi conseguiti nel triennio 2017-2019 siano:

- 2017: 85 minuti
- 2018: 90 minuti
- 2019: 95 minuti

I minuti totali premiati nel triennio della sperimentazione sarebbero 10, così ripartiti:

- 2017: $100-90=10$
- 2018: $90-90=0$
- 2019: $90-95=(0)$




Caso 3

Si supponga che i livelli effettivi conseguiti nel triennio 2017-2019 siano:

- 2017: 85 minuti
- 2018: 77 minuti
- 2019: 64 minuti

I minuti totali premiati nella sperimentazione sarebbero 30, così ripartiti:

- 2017: $100-90=10$
- 2018: $90-80=10$
- 2019: $80-70=10$




Caso 4

Si supponga che i livelli effettivi conseguiti nel triennio 2017-2019 siano:

- 2017: 60 minuti
- 2018: 60 minuti
- 2019: 85 minuti

I minuti totali premiati nella sperimentazione sarebbero 20, così ripartiti:

- 2017: $100-90=10$
- 2018: $90-80=10$
- 2019: $80-85=(0)$



Caso 5

Si supponga che i livelli effettivi conseguiti nel triennio 2017-2019 siano:

- 2017: 85 minuti

- 2018: 85 minuti

- 2019: 65 minuti

I minuti totali premiati nel triennio della sperimentazione sarebbero 30, così ripartiti:

- 2017: $100-90=10$

- 2018: $90-85=5$

- 2019: $85-70=15$

